

Sentenza: n. 162 del 27 giugno 2013

Materia: porti e aeroporti

Limiti violati: articolo 117, secondo comma, lettera l) Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 “Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo”)

Esito: illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 “Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo”» in relazione all’inserimento dell’art. 2-bis, comma 1, nel corpo della precedente legge della Regione Lazio 41/1997.

Estensore nota: Carla Paradiso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)», per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, in materia di sicurezza ed ordinamento civile e penale.

Secondo il ricorrente, nel caso dell’articolo 1, comma 1, la disposizione entrerebbe in contrasto con gli articoli 1 e 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 (Norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), che, dopo aver definito aviosuperfici, elisuperfici ed idrosuperfici, non contemplerebbe la figura dei campi di volo

In relazione al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale citata che introduce l’articolo 2-bis dopo l’art. 2 della legge reg. Lazio n. 41 del 1997, la censura è motivata dal fatto che la nuova disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., in quanto detterebbe norme in materia di responsabilità nell’uso dei campi di volo e delle aviosuperfici, invadendo la competenza dello Stato e formulando una disciplina sostanzialmente difforme da quella contenuta nel citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, in materia di responsabilità dei piloti e gestori delle aviosuperfici.

La Corte ritiene non ammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’articolo 1, comma 1 e comma 3, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l) Cost., anche perché non sufficientemente argomentate.

Invece, la Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale posta nei confronti del comma 3, dell’articolo 1, della legge regionale Lazio n. 9 del 2012 per la parte in cui tale norma dispone l’inserimento dell’art. 2-bis, comma 1, nel corpo della precedente legge regionale del Lazio n. 41 del 1997. La nuova disposizione prevede ipotesi di responsabilità in materia di “*sicurezza della pubblica incolumità*”, di uso del territorio e di tutela dell’ambiente per i piloti dei velivoli e ulteriori ipotesi a carico del gestore della aviosuperficie, per quanto riguarda le strutture facenti parte della stessa nella fase di decollo e di atterraggio dell’aeromobile.

Il contenuto della norma impugnata è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, quello dell’ordinamento civile e penale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale non può essere inciso dal legislatore regionale; la sua illegittimità dipende, quindi,

dal semplice intervento regionale nella sfera di competenza riservata in via esclusiva allo Stato (ex plurimis, sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009 e n. 211 del 2006).

La norma censurata, dunque, per il solo fatto di intervenire in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con detto parametro costituzionale.